

**Cassazione italiana . Sezioni UNITE civili, - sentenza 23 dicembre 2005, n. 28508. *Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone*) Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. ragionevole durata del processo – spese sostenute per adire la Corte di Strasburgo**

**Le Sezioni Unite, prendendo atto dello stato della normativa vigente e della mancanza di una espressa previsione di diritto intertemporale che disciplini le spese di un ricorso divenuto irricevibile per effetto della sopravvenuta introduzione di un mezzo di tutela dinanzi al giudice nazionale, escludono – in continuità con l’orientamento precedente (da ultimo, sez. I, 5 agosto 2004, n. 15106) – che il ricorrente possa pretendere dal giudice nazionale, adito ai sensi della legge n. 89 del 2001, il rimborso delle spese giudiziali sostenute per il ricorso inizialmente presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo.**

**\* Sentenza n. 28508 del 23 dicembre 2005 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone)**

**Sentenza prelevabile dall'url <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/28508.pdf>**